



DL NATO e Calabria D.L. 169/2022 / A.C. 664

Dossier n° 2 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge
5 dicembre 2022

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	664
D.L.	169/2022
Titolo:	Disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l'AIFA
Iter al Senato:	Sì
testo originario:	4
Date:	
emanazione:	8 novembre 2022
pubblicazione in G.U.:	8 novembre 2022
approvazione del Senato:	30 novembre 2022
presentazione:	8 novembre 2022
assegnazione:	10 novembre 2022
scadenza:	7 gennaio 2023
Commissioni competenti:	IV Difesa, XII Affari sociali
Stato dell'iter:	All'esame delle Commissioni riunite in sede referente.

Contenuto

Il **comma 2 dell'articolo unico del disegno di legge di conversione**, introdotto nel corso dell'esame al Senato, differisce di ulteriori 12 mesi (giungendo a un termine complessivo di 18) il termine per l'esercizio, da parte del Governo, di alcune deleghe contenute nella [legge 28 aprile 2022, n. 46](#), in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.

Nello specifico si tratta delle deleghe previste dagli articoli 9 commi 15 e 16 e 16 lettere a), b) e c) della richiamata legge n. 46 del 2022 con i quali il Governo è stato delegato ad adottare uno o più decreti legislativi volti a disciplinare le seguenti materie: 1) particolari limitazioni all'esercizio dell'attività sindacale in attività operativa, addestrativa, formativa e esercitativa, anche fuori del territorio nazionale o a bordo di unità navali (articolo 9, commi 15 e 16); 2) abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare (articolo 16, comma 1, lettera a); 3) novellazione del Codice dell'ordinamento militare al fine di inserirvi le disposizioni della legge n. 46 del 2022 (articolo 16, comma 1, lettera b); 4) modificazioni e integrazioni normative necessarie per il coordinamento delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti con le norme della legge n. 46 del 2022 (articolo 16, comma 1, lettera c).

L'articolo 1 dispone la prosecuzione, **fino al 31 dicembre 2022**, della partecipazione di personale militare alle iniziative della NATO per l'impiego della forza ad elevata prontezza, denominata *Very High Readiness Joint Task Force* (VJTF), da ultimo prorogata, fino al 30 settembre 2022, dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 14 del 2022.

L'articolo 1-bis, introdotto al Senato, amplia il novero dei servizi, relativi alla partecipazione a missioni internazionali, per i cui contratti di fornitura il Ministero della difesa è autorizzato ad avviare fin dall'anno precedente le procedure di affidamento.

L'articolo 1-ter, introdotto al Senato, integra il Codice dell'ordinamento militare al fine di autorizzare il Ministero della difesa, nell'ambito delle iniziative aventi finalità di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, all'acquisizione di materiali non d'armamento e alla realizzazione di lavori ed opere ai fini della successiva cessione a titolo gratuito.

L'articolo 1-quater, ai commi 1 e 2, introdotti al Senato, prevede la possibilità di disporre con decreto del Ministro dell'interno il **trattenimento in servizio del maestro direttore della banda della Polizia di Stato** fino al **sessantacinquesimo** anno di età, mentre la normativa vigente stabilisce la cessazione dal servizio al sessantesimo anno di età (comma 1). Il comma 2 riguarda la copertura degli oneri.

L'**articolo 1-quater**, ai **commi 3-5**, **introdotti al Senato**, modificano la normativa prevista dal Codice dell'ordinamento militare sui limiti d'età per la cessazione dal servizio permanente del maestro direttore della banda della Guardia di finanza (comma 3) e disciplinano la fase di prima applicazione della normativa al maestro direttore della banda della Guardia di finanza in servizio permanente alla data del 1° dicembre 2022 (comma 4). Il comma 5 riguarda la copertura degli oneri.

L'**articolo 2** estende di **6 mesi** (30 invece di 24 mesi dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 150/2020) il periodo massimo disposto a normativa vigente per l'**applicabilità delle misure a sostegno del Servizio sanitario della regione Calabria**, in scadenza il prossimo 11 novembre 2022.

Dalla proroga sono escluse alcune disposizioni già oggetto di modifica da parte di successivi interventi a sostegno del sistema sanitario regionale, relative al **compenso aggiuntivo** in favore dei Commissari degli enti del Servizio sanitario regionale, al potere del Commissario *ad acta* di avvalersi del Corpo della Guardia di finanza e dell'Agenzia delle entrate (**ma riguardo a quest'ultima v. infra**) e, infine, alla previsione di contributo di solidarietà e finanziamento del sistema di programmazione e controllo del SSR Calabria.

Si dispone inoltre che i Commissari straordinari decadano, ove non confermati con le medesime procedure già previste alla vigente normativa, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Per gli oneri derivanti dalla proroga in esame, che si sostanziano in concreto nella autorizzazione all'AGENAS alla proroga dei contratti di lavoro flessibile a supporto dell'attività del Commissario *ad acta* nel limite di 25 unità, è prevista la copertura nel limite di **256.700 euro per l'anno 2022** e di **577.500 euro per il 2023**, utilizzando l'avanzo di amministrazione dell'AGENAS.

In seguito a modifiche approvate nel corso dell'esame al Senato: si fa espressamente salva la **facoltà del Commissario *ad acta* di nominare, in ogni caso, i direttori generali degli enti del servizio sanitario regionale**; si consente al Commissario *ad acta* - nell'esercizio delle proprie funzioni e per il periodo di durata della proroga disposta dal comma 1 - di avvalersi della **collaborazione dell'Agenzia delle entrate**; si specifica che il **Dipartimento tutela della salute, servizi sociali e socio-sanitari della regione Calabria**, presso cui, in base alla normativa vigente, può operare un determinato contingente di personale non dirigenziale assunto dall'Agenas, è un'**articolazione della "Azienda per il Governo del servizio sanitario della regione Calabria - Azienda zero"**; si stabilisce che le possibilità di reclutamento e di conferimento di incarichi a termine da parte della Regione Calabria - di cui alla lettera d), comma 2, dell'articolo 16-*septies* del d.l. 146/2021 - sono finalizzate anche all'**erogazione dei livelli essenziali di assistenza e ad assicurare il rispetto della direttiva europea sui tempi di pagamento e l'attuazione del piano di rientro dei disavanzi sanitari della Regione Calabria**. In forza di una modifica approvata nel corso dell'esame al Senato, viene poi stabilito che in ottemperanza alla sentenza della Corte Costituzionale n. 228 dell'11 novembre 2022, al fine di concorrere all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, di assicurare il rispetto della direttiva europea dei tempi di pagamento e l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Calabria, non possano essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti degli enti del servizio sanitario della Regione Calabria.

L'**articolo 3** dispone una (terza) **proroga al 28 febbraio 2023** - rispetto al termine di scadenza del 15 ottobre scorso - della permanenza in carica **dei componenti delle commissioni consultive presso l'AIFA (la Commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei farmaci e il Comitato prezzi e rimborso) operanti dalla scadenza in regime di prorogatio**. Reca inoltre, in virtù di **modifiche introdotte al Senato**, alcune **disposizioni a regime in materia di organi dell'AIFA e relative modalità di nomina e funzioni** (soppressione delle attuali commissioni consultive, alla scadenza della proroga anzidetta, e istituzione della Commissione scientifica ed economica del farmaco che ne erediterà le funzioni; istituzione dell'organo denominato Presidente dell'AIFA; soppressione della figura del direttore generale dell'AIFA, a decorrere dalla data di efficacia della nomina del primo Presidente dell'AIFA; rinvio a un decreto del Ministro della salute per la disciplina delle modalità di nomina e delle funzioni del Presidente e dei direttori amministrativo e tecnico-scientifico dell'AIFA).

L'**articolo 4** dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Il provvedimento, originariamente composto da 4 articoli per un totale di 8 commi, risulta incrementato, a seguito dell'esame del Senato, a **7 articoli, per un totale di 24 commi**; esso appare riconducibile, sulla base del preambolo, a **due ben distinte finalità**: la proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO e la proroga delle misure eccezionali per il servizio sanitario della regione Calabria; a queste due finalità se ne aggiunge una terza, non menzionata, se non attraverso un riferimento normativo, nel preambolo ma richiamata dal titolo del decreto-legge cioè la proroga di organismi operanti presso l'Agenzia italiana per il farmaco (AIFA); ciò premesso, *si valuti l'opportunità di approfondire la coerenza con le finalità sopra indicate dell'art. 1-quater, recante disposizioni in materia di maestri direttori delle bande della Polizia di Stato e della Guardia di finanza*.

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

Il **comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione** prevede il differimento dei termini per l'esercizio delle deleghe in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari; in proposito, si ricorda che l'articolo 15, comma 2, lettera a) della legge n. 400 del 1988 vieta che il Governo possa, mediante decreto-legge, conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione; *si ricorda altresì che i limiti di contenuto previsti dalla legge n. 400 del 1988 sono sempre stati considerati applicabili, dal Comitato per la legislazione, anche al disegno di legge di conversione nel suo iter parlamentare.*

Ciò è avvenuto anche successivamente alla **sentenza n. 237 del 2013** della Corte costituzionale che pure ha riconosciuto al Parlamento, nell'approvare la legge di conversione di un decreto-legge, la possibilità di esercitare la propria potestà legislativa anche introducendo, con disposizioni aggiuntive, contenuti normativi ulteriori come una disposizione di delega, fermo restando il rispetto del limite dell'omogeneità complessiva dell'atto normativo rispetto all'oggetto o allo scopo; nel caso in esame andrebbe peraltro approfondita in ogni caso la coerenza delle disposizioni introdotte nella legge di conversione con le finalità del decreto-legge (si vedano i pareri del 18 dicembre 2015 sul disegno di legge C. 3495 di conversione del decreto-legge n. 185 del 2015 e del 14 novembre 2018 sul disegno di legge C. 1346 di conversione del decreto-legge n. 113 del 2018).

L'articolo 1 del decreto-legge differisce la partecipazione di personale militare italiano alle iniziative della NATO per l'impiego della forza VJTF dal 30 settembre 2022 al 31 dicembre 2022; si tratta di una deroga alla procedura prevista dalla legge n. 145 del 2016; tale procedura prevede infatti, all'articolo 2, che l'avvio di nuove missioni militari sia deliberata dal Consiglio dei ministri, previa comunicazione al Presidente della Repubblica; successivamente la deliberazione del Consiglio dei ministri deve essere comunicata alle Camere, le quali tempestivamente la discutono e con appositi atti di indirizzo autorizzano la partecipazione alle missioni; inoltre, per la proroga di missioni già in corso, l'articolo 3 della legge n. 145 del 2016 prevede che il Governo presenti alle Camere entro il 31 dicembre di ciascun anno una relazione, per la discussione e le conseguenti deliberazioni parlamentari; la legge n. 145 prevede poi il finanziamento della missione attraverso DPCM, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, che attingono alle risorse del fondo istituito dalla medesima legge all'articolo 4 e finanziato dalla legge di bilancio annuale; il carattere derogatorio dell'articolo 1 è richiamato nel preambolo ma non è esplicitato nella disposizione; *si valuti quindi l'opportunità, come già segnalato dal Comitato con riferimento al decreto-legge n. 14 del 2022- che aveva previsto l'impegno italiano nella missione fino al 30 settembre 2022 - nel parere reso nella seduta del 2 marzo 2022, di esplicitare nel testo dell'articolo 1 il carattere derogatorio della norma rispetto alla legge n. 145 del 2016.*

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

I **commi da 1-bis a 1-quinquies dell'articolo 3** recano alcune disposizioni in materia di organi dell'AIFA e relative modalità di nomina e funzioni; in particolare, il comma 1-bis dispone la soppressione delle Commissioni consultive e l'attribuzione delle funzioni ad esse spettanti dal 28 febbraio 2023 ad una commissione unica denominata Commissione Scientifica ed Economica del Farmaco (CSE); entro sessanta giorni dalla data di conversione del decreto-legge in esame, con decreto del Ministro della salute, saranno individuati i criteri e le modalità di nomina dei relativi componenti, disciplinate le modalità di nomina e le funzioni del Presidente dell'AIFA nonché stabilite le modalità di nomina e le funzioni del direttore amministrativo e del direttore tecnico-scientifico; *sul punto, si osserva che, in base alla formulazione del comma, la soppressione delle attuali commissioni consultive potrebbe aver luogo ex lege prima che sia insediato il nuovo organo destinato a ereditarne le funzioni.*